

SCHEMA – TIPO DI CONVENZIONE

PREMESSO

che uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale in materia di nidi d'infanzia è il potenziamento dell'offerta di servizio allo scopo di far fronte alla crescente domanda;

che il Comune di Trieste, con le strutture di nido attualmente funzionanti, non è in grado di soddisfare appieno la domanda di servizio;

che, al fine di soddisfare quanto più possibile le aspettative dell'utenza, l'Amministrazione comunale intende ampliare la propria offerta attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti titolari di nidi d'infanzia e aziendali che abbiano presentato al Comune regolare SCIA, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2005 e dell'art. 33 del D.P.Reg. n. 230/2011;

che la Giunta comunale, nella seduta del 17.02.2014, ha espresso parere favorevole alla proposta di esperire urgentemente una nuova procedura selettiva per l'individuazione dei nidi idonei ad instaurare rapporti convenzionali con il Comune, per i prossimi anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/2017, prevedendo che l'aggiudicazione avvenga sulla base del prezzo più basso e di una serie di elementi qualitativi declinati su tre dimensioni (strutturale, organizzativa e di processo, relazionale), con l'attribuzione al prezzo del 15% dei punti totali e agli elementi qualitativi del restante 85%, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 6/2006 – *Sistema Integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*, al fine di espandere e nello stesso tempo qualificare l'offerta di servizi di nido proposta alle famiglie;

che, con atto dirigenziale n. 1078 dd. 02.04.2014, è stato determinato di avviare, per le motivazioni di cui sopra, la procedura selettiva per la formazione della graduatoria dei nidi idonei all'instaurazione di rapporti convenzionali con il Comune, prenotando la spesa complessiva presunta relativa alla stipulazione delle suddette convenzioni triennali;

che, con determinazione dirigenziale n. 1933 dd. 12.06.2014, è stata approvata la graduatoria dei nidi idonei all'instaurazione di rapporti convenzionali con il Comune per il triennio scolastico 2014/17 e sono stati distribuiti i 123 posti richiesti dal Comune, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e del numero di posti disponibili indicati nella domanda di partecipazione alla selezione, avviata con la citata determinazione dirigenziale n. 1078/2014, assumendo altresì l'impegno di spesa per la stipulazione delle relative convenzioni;

vista la determinazione dirigenziale n. 78 dd. 07.07.2014 con la quale si è preso atto della rinuncia alla stipulazione della convenzione per n. 4 posti, per il triennio scolastico 2014/17, da parte del soggetto titolare del nido "Le Aiuole", collocato al 10° posto della graduatoria approvata con la citata determinazione dirigenziale n. 1933/2014;

considerato che con la medesima determinazione dirigenziale n. 78/2014 i 4 posti rimasti liberi per

effetto della rinuncia del nido "Le Aiuole" sono stati assegnati al nido "I Cuccioli di Villa Geiringer", collocato all'1° posto nella citata graduatoria;

vista la determinazione dirigenziale n. dd. .2014 con la quale, a seguito dell'emendamento n. 46 alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, bilancio di pluriennale 2014/16 e relazione previsionale e programmatica – Approvazione*", sono stati distribuiti, avvalendosi della graduatoria di cui sopra, ulteriori 10 posti nido;

che il nido d'infanzia _____ sito in _____ si è collocato in posizione utile per l'instaurazione di un rapporto convenzionale con il Comune nella graduatoria approvata a seguito dell'esperimento della procedura selettiva di cui sopra per il triennio scolastico 2014/17;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. I Modalità e condizioni del servizio in convenzione

1) Il titolare del nido d'infanzia _____ si obbliga a mettere a disposizione del Comune, presso la propria struttura di nido, per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17, fino ad un massimo di 7 posti per l'accoglimento di bambini inseriti nelle graduatorie comunali appartenenti alla fascia d'età dai _____ mesi ai _____ mesi, a condizione che risultino posti liberi nella propria struttura di nido.

2) L'Amministrazione comunale riconosce, per ogni bambino accolto su posto convenzionato, presso il nido d'infanzia/aziendale _____, la tariffa mensile di Euro _____ (..... /00) (IVA compresa, se dovuta) per la frequenza dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (ore 8.30 giornaliere), ridotta del 10% per la frequenza fino alle ore 13.00 (ore 5.30 giornaliere) ed aumentata del 10% per la frequenza fino alle ore 17.30 (ore 10 giornaliere), per tutta la durata della presente convenzione.

L'importo mensile è comprensivo delle spese per materiale didattico e di consumo, pasti e merende, materiali per l'igiene dei bambini e quant'altro necessario per la cura degli stessi durante la permanenza nel servizio.

3) La tariffa mensile fissata dalla presente convenzione viene pagata, in parte, dalla famiglia dell'utente accolto per conto del Comune e, in parte, dal Comune stesso, salvo che si tratti di utenti aventi un ISEE inferiore ad Euro 7.250,00.- . In tal caso, il Comune corrisponde l'intero importo della tariffa mensile fissata dalla presente convenzione, provvedendo a richiedere alla famiglia il pagamento della tariffa minima comunale.

4) La quota parte della tariffa a carico degli utenti accolti su posto convenzionato è determinata dall'Amministrazione comunale secondo quanto previsto in materia di tariffe dal Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Trieste.

La differenza tra la tariffa fissata dalla presente convenzione e la quota parte dovuta dalle famiglie è posta a carico del Comune.

In caso di accoglimento o dimissione di un bambino nel corso del mese, l'importo mensile dovuto al servizio convenzionato sarà quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva frequenza. Per il mese di settembre, i bambini inseriti entro il 15 del mese si considerano accolti dal 1° settembre, ai fini della quantificazione del corrispettivo a carico del Comune.

5) Le famiglie devono versare la propria quota parte entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. Il titolare del nido d'infanzia _____ è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio comunale competente del mancato pagamento, da parte delle famiglie, della quota determinata dall'Amministrazione a loro carico, affinché vengano assunti i provvedimenti previsti dal Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Trieste.

Art. 2 Obblighi del titolare del servizio convenzionato

1) Il titolare del nido d'infanzia _____ è tenuto a:

- a) garantire il pieno rispetto dei requisiti per l'avvio previsti dalle disposizioni del D.P.Reg. n. 230/2011 – *Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei Servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)*, nonché dall'art. 18 della L.R. n. 20/2005 – *Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia*;
- b) garantire la sussistenza, per tutta la durata della presente convenzione, di tutti gli elementi qualitativi dichiarati in sede di gara;
- c) fornire all'Amministrazione comunale, all'inizio dell'anno scolastico, l'elenco dei nominativi di tutti i bambini frequentanti il servizio, anche su posto non convenzionato con il Comune, suddivisi per fascia d'età, con relativi orari di frequenza, nonché l'elenco dei nominativi del personale impiegato nel servizio e relativi orari di lavoro ed eventuali aggiornamenti dei suddetti elenchi. Eventuale personale inserito nel servizio in qualità di tirocinante deve essere costantemente affiancato e deve operare sotto la responsabilità di un operatore titolare. Non può in alcun caso essere considerato unità in servizio ai fini del conteggio del rapporto educatori – bambini;
- d) consegnare all'Amministrazione comunale, entro il 31 ottobre, il piano annuale della formazione e/o aggiornamento del personale educativo e del coordinatore pedagogico;
- e) consegnare all'Amministrazione comunale, entro il 31 ottobre, l'evidenza del monte ore annuo dell'équipe del nido dedicato alla programmazione ed alla verifica del lavoro educativo;
- f) attivare un Comitato di gestione, cui partecipano i responsabili del nido, i rappresentanti dell'utenza ed i rappresentanti del personale impiegato nel servizio. Per la componente genitori almeno un posto deve essere riservato al genitore di un bambino accolto nel nido per effetto della presente convenzione;
- g) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre, i nominativi e la qualifica dei componenti del Comitato di gestione, nonché il calendario delle riunioni. Il Comune può partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione con propri funzionari incaricati; a tal fine, il titolare del nido invia, per tempo, al Comune l'ordine del giorno delle riunioni e, dopo le riunioni, invia al Comune il verbale delle stesse;
- h) trasmettere all'Amministrazione comunale, entro il 30 novembre, il progetto educativo adottato per l'anno scolastico in corso e la programmazione relativa alle attività educative dell'anno scolastico in corso;
- i) consegnare la programmazione annuale delle attività educative, elaborata in forma scritta, alle famiglie, entro il termine di cui alla lettera h);
- j) trasmettere mensilmente al Comune, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo delle frequenze con relativi orari;
- k) trasmettere mensilmente al Comune la fattura, od altro idoneo documento contabile,

- relativa al corrispettivo dovuto dal Comune stesso. Il Comune si riserva di effettuare controlli mirati su quanto versato direttamente dalle famiglie;
- l) comunicare tempestivamente al Comune ogni vacanza di posti verificatasi a seguito di rinuncia al servizio o di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 7 giorni, al fine di consentire l'attivazione di un altro inserimento;
 - m) garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di confezione e distribuzione dei pasti e sanificazione degli ambienti. Tutto il personale addetto alla cucina e alla distribuzione dei pasti deve, altresì, essere formato e costantemente aggiornato in materia di igiene alimentare e sull'applicazione dei principi del sistema HACCP come previsto dal Regolamento (CE) 852/2004 e dalla Linee Guida della Regione Autonoma F.V.G. dd. 12.05.2008. - *Formazione del personale finalizzata al controllo delle malattie trasmesse da alimenti. Formazione dei responsabili dell'elaborazione, della gestione e dell'applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare;*
 - n) integrare il proprio piano annuale della formazione e/o aggiornamento del personale educativo e del coordinatore pedagogico con le iniziative di formazione e di qualificazione proposte dal Comune, garantendo la partecipazione di almeno un operatore;
 - o) garantire alle famiglie la massima trasparenza nella gestione dei servizi;
 - p) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione tra servizi per la prima infanzia nell'ottica della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - q) consegnare all'Amministrazione comunale, entro il 30 giugno, documentazione relativa alle attività di programmazione e verifica del lavoro educativo svolte dall'équipe del nido e previste nel piano annuale;
 - r) consegnare all'Amministrazione comunale, entro il 30 giugno, documentazione sulla partecipazione del personale educativo e del coordinatore pedagogico alle attività di formazione e/o aggiornamento previste nel piano annuale;
 - s) predisporre e consegnare all'Amministrazione comunale, contestualmente alla fattura del mese di luglio, una relazione conclusiva sull'attività complessiva svolta nell'anno scolastico con i risultati conseguiti riferiti alla programmazione educativa presentata entro il mese di novembre.

Art. 3 Obblighi del Comune

l) Il Comune di Trieste si obbliga a:

- a) comunicare tempestivamente al titolare del servizio convenzionato i nominativi dei bambini aventi titolo all'accoglimento presso il servizio stesso. Comunicare altresì i loro dati anagrafici, le fasce orarie di frequenza e gli importi determinati dall'Amministrazione comunale, come indicato dall'art. I, comma 4;
- b) comunicare al titolare del servizio convenzionato, subito dopo il ricevimento della dichiarazione scritta della famiglia di rinuncia al servizio in convenzione, il nominativo del bambino avente titolo al nuovo accoglimento. Nel caso in cui dovessero risultare esaurite le graduatorie comunali, il Comune comunica per iscritto l'impossibilità di sostituire i rinunciatarî ed il titolare del servizio convenzionato potrà disporre liberamente di detti posti e sarà svincolato da ogni obbligo verso il Comune in relazione agli stessi posti;
- c) liquidare, previa presentazione di regolare fattura o altro idoneo documento fiscale, l'importo convenuto per tutti gli utenti accolti;
- d) proporre, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iniziative formative e di qualificazione rivolte anche al personale dei servizi in convenzione. Il Comune si impegna a comunicare al titolare del nido date, orari e contenuti delle suddette

iniziative.

Art. 4 Orari e calendario scolastico

1) Ai bambini frequentanti su posto convenzionato il servizio è, di norma, assicurato dalle ore 7.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico annualmente approvato per i nidi d'infanzia comunali. Possono essere previsti adattamenti al citato calendario nei periodi di interruzione di Natale e Pasqua.

Art. 5 Durata convenzione

1) Il presente atto produrrà effetti per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 solo ove si verifichi la condizione di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 6 Customer satisfaction

1) L'Amministrazione comunale, nell'ottica del miglioramento dei servizi 0-3 offerti, potrà proporre alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura idonei strumenti di rilevazione della qualità del servizio in convenzione (customer satisfaction).

Art. 7 Controlli e verifiche – Penali e risoluzione

1) L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento e senza preavviso, controlli sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite, sull'attuazione del progetto educativo presentato e sulla programmazione educativa. Procederà inoltre alle verifiche periodiche previste dall'art. 35 del D.P.Reg. n. 230/2011 relative al mantenimento dei requisiti dichiarati nella SCIA.

2) Il soggetto titolare del nido si impegna a collaborare alle verifiche mettendo a disposizione le informazioni, la documentazione ed il personale necessario.

3) Qualora, anche a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate inadempienze agli obblighi, alle condizioni e agli oneri previsti dalla presente convenzione, saranno applicate penali da un minimo di Euro 50,00.- ad un massimo di Euro 500,00.- in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

4) L'Amministrazione comunale si riserva di risolvere unilateralmente la convenzione qualora:

- a) le inadempienze di cui al precedente comma assumano carattere reiterato;
- b) valuti che l'inadempienza sia di particolare gravità, tale da compromettere la qualità delle prestazioni rivolte all'utenza.

5) L'Amministrazione comunale dà comunicazione della risoluzione al titolare del servizio convenzionato mediante lettera raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 15 giorni. Sono comunque erogati i corrispettivi dovuti per il servizio svolto fino al momento della risoluzione e alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura viene data comunicazione della cessazione del rapporto convenzionale e dei benefici ad esso connessi.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

1) Il soggetto titolare assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

2) Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente servizio tra il soggetto titolare ed i subcontraenti/soggetti gestori dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti/soggetti gestori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

3) Il soggetto titolare si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente/soggetto gestore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4) I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN _____ acceso presso la Banca _____ . – Filiale/Agenzia di _____/Sportello postale di _____ che il soggetto titolare ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto.

5) La comunicazione di conto dedicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto dedicato.

6) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 9 Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1) Il soggetto titolare del nido si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando all'Amministrazione comunale il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.

2) Il soggetto titolare del nido si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.

3) Il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

4) Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5) Il titolare del nido provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e sulla tutela della libertà e dignità degli stessi.

6) Tutti i suddetti obblighi vincolano il soggetto titolare per tutto il periodo di validità del presente atto.

7) Al titolare del nido è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 10 Divieto di cessione della convenzione

1) Al soggetto titolare del nido è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, il presente contratto, a pena di risoluzione dello stesso, ferma restando l'azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.

Art. 11 Sistema revisionale e diritto di recesso

1) Al presente atto si applica l'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012.

Art. 12 Osservanza dei Codici di Comportamento

1) Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto titolare del nido sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale del Comune approvato con deliberazione giunta n. 31 dd. 31.01.2014 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente atto.

2) La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 13 Controversie

1) Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Trieste.

Art. 14 Spese contrattuali

1) Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto s'intendono sempre completamente a carico del titolare del nido convenzionato.

Art. 15 Domicilio

1) Il soggetto titolare del nido dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in quanto applicabile, il soggetto titolare, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, dichiara di avere letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA ROSA MANIA'

CODICE FISCALE: MNAMRS52H47Z600I

DATA FIRMA: 25/09/2014 09:34:41

IMPRONTA: 8AF9F3721BE889F5991AE091CE92521F1B0BE61B0B5268A6F2CBCD243BA8510B
1B0BE61B0B5268A6F2CBCD243BA8510B980B254FA982E95E6CBA41445DE038B0
980B254FA982E95E6CBA41445DE038B01B4AE39E478CC20083D33AA21566359A
1B4AE39E478CC20083D33AA21566359A7D5B7BA920591396EF322DDE0314B1C1